



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott. Luigi CIRILLO	PRESIDENTE
dott.ssa Francesca SIRIANNI	GIUDICE
dott.ssa Francesca CALAGNA	GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso depositato in data 25 maggio 2021 con cui la società **BRAND SRL**, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio n. 83, P.Iva 02261480442 - R.E.A. n. AP-202190, ha proposto domanda di concordato preventivo *ex art.* 161, co. 6, L.F. riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno;

Considerato che pende nei confronti della ricorrente procedimento per la declaratoria di fallimento, attualmente in riserva in attesa dell'esito della procedura concordataria in oggetto e che, con provvedimento depositato in data odierna, questo Tribunale ha disposto la riunione del procedimento prefallimentare a quello di concordato preventivo;

Ritenuto che, pertanto, il termine concedibile (salvo proroga) per depositare proposta, piano e documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.Fall. è pari a **giorni sessanta**;

Rilevato che non può essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria di ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 *bis* L.F.;

Considerato che all'istanza risultano allegati: *i)* la visura camerale della BRAND SRL; *ii)* la delibera dell'organo amministrativo della BRAND SRL del 25 maggio 2021 di autorizzazione alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in esame; nonché, *iii)* l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti; *iv)* i bilanci dell'ultimo triennio sebbene non tutti depositati presso il registro delle imprese per cui appare necessario che, nelle more dell'assegnando termine, la proponente chiarisca se tali bilanci sono stati depositati e che la documentazione agli atti venga debitamente integrata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. “[...] *Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma [...]*];

Ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, si ritiene opportuna sia la nomina di due commissari giudiziali ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura sia la previsione di specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto;

Ritenuto che i due commissari giudiziali vanno designati per la loro riconosciuta esperienza e per la completezza delle rispettive competenze professionali e che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla

procedura e vincolato all'ordine del Giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all'organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta, da intendersi suddivisa per la quota di un mezzo (1/2) in favore di ciascun professionista, trova giustificazione normativa in base ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a mente del quale *“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”*.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6, 7, 8 e 10, L.F.;

CONCEDE

alla società ricorrente termine di **giorni sessanta**, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per depositare in Cancelleria la proposta definitiva di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

NOMINA

quali Commissari giudiziali il **dott. Massimiliano CASTAGNA**, con studio in San Benedetto Del Tronto (AP), Via Pasubio n. 77, (Tel. 0735 432820) e l'**avv. Soraya CAMPISI** con studio in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n. 21, (Tel. 0736 251007), i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;

DISPONE

che la ricorrente:

- a pena di inammissibilità della proposta, entro il **termine di venti giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di €**

8.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai Commissari Giudiziali e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento sino all'apertura della procedura concordataria;

- a pena di inammissibilità della proposta, entro il **termine di 30 giorni** dalla ricezione del presente decreto depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'elenco delle **più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale**, che **gestionale, industriale, finanziario o solutorio**, di valore comunque superiore ad € **5.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino** trasmettendone una **COPIA** ai Commissari Giudiziali i quali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione di uno degli obblighi di legge.

AVVISA

la ricorrente che:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;

- d) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.

IL GIUDICE Rel.-Est.

Dott.ssa Francesca Calagna

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Cirillo